




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



Servizio Studi

Documento 6 - 2017

DDL 1276

*"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017.
Legge di stabilità regionale "*

Nota di lettura

XVI Legislatura
7 marzo 2017



Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Ufficio per l'attività legislativa in materia di attività produttive, di governo del territorio e di affari europei

Servizio delle Commissioni

Con la collaborazione dei Consiglieri parlamentari del Servizio delle Commissioni

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:

tel. 091 705 4370- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Il presente documento contiene l'analisi, articolo per articolo, delle disposizioni ddl n. 1276 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017 - legge di stabilità regionale" e dell'emendamento GOV 1 presentato dal Governo al predetto disegno di legge n. 1276, esaminato dalle commissioni legislative di merito e oggi all'esame della Commissione Bilancio, come individuate dalla Conferenza dei Capigruppo del 16 febbraio 2017.

Dopo una breve sintesi del contenuto delle singole disposizioni, sono messi in evidenza i principali aspetti di criticità connessi ai profili sostanziali e di copertura finanziaria.

Giova ricordare preliminarmente che il contenuto della legge di stabilità regionale è stato riformato dal D.Lgs. 23-6-2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che all'Allegato 4/1 disciplina gli strumenti di programmazione regionale e, al punto 7, lettera f), dispone che nel contenuto tipico della legge di stabilità siano ammesse norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa <<restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio>>.

Data questa premessa e andando all'esame del contenuto delle singole norme, non può non rilevarsi che in diversi casi ci si trova in presenza del recepimento, integrale o parziale, a volte statico e a volte dinamico, di riforme nazionali di settore, che vengono introdotte nell'ordinamento regionale in un solo articolo che necessariamente contiene solo alcuni o, in qualche caso, nessun tratto (è il caso della riforma degli Ersu di cui all'articolo 9 bis) della disciplina rinviando alla normativa di attuazione.

Va sottolineato come la tecnica del recepimento di una riforma di grande rilievo mediante un solo articolo in sede di legge di stabilità regionale, a parte la valutazione della compatibilità con il citato contenuto tipico della legge di stabilità, pone problemi di legittimità dal punto di vista del rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa, ha diversi profili di impatto e applicativi non valutabili preventivamente e ha l'effetto di ricondurre sostanzialmente e integralmente alla fonte secondaria i numerosi aspetti relativi all'applicazione delle norme e alla risoluzione delle eventuali aporie nell'ordinamento.

Si riporta di seguito il testo del punto 7 dell'Allegato 4/1 del Dlgs. 118/2011:

<<7. La legge di stabilità regionale

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.>>.

Articolo 2

Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni

Nota

Il comma 1 prevede l'assegnazione ai comuni delle risorse di parte corrente per il triennio 2017/2019 e l'anticipo al 15 aprile della data di riparto delle medesime risorse nonché la soppressione del Fondo perequativo.

Il comma 2 prevede la soppressione della corrispondente norma, contenuta nella legge regionale n. 27/2016, relativa all'assegnazione per gli anni 2018 e 2019 nonché (comma 7 bis) la destinazione di 8 milioni di euro per interventi di protezione civile a carico del Fondo perequativo comunale.

Si segnala che le riserve di cui ai commi 7 e 7 bis, ora introdotto, dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/2016, sono poste a valere del Fondo perequativo di cui all'articolo 6, comma 2, legge regionale n. 5/2014, di cui si dispone l'abrogazione.

Occorre, pertanto, coordinare le due norme.

Il comma 3 prevede la riduzione delle autorizzazioni di spesa per il finanziamento del Fondo investimenti comuni e delle funzioni delle ex province a valere sulle risorse provenienti dai risparmi della sanità, in proporzione alla minore disponibilità delle medesime risorse.

Il comma 4 estende fino al 2019 la norma che prevede l'assegnazione ai comuni del 100 per cento delle quote riscosse, ciò al fine di incentivare l'accertamento tributario e la lotta all'evasione.

Il comma 5 prevede l'abrogazione delle disposizioni relative alla riduzione delle risorse in favore dei comuni destinatari delle *royalties* per il finanziamento dei rapporti di lavoro a tempo determinato dei comuni in dissesto, in conseguenza della nuove disposizioni della legge regionale n. 27/2016 in materia di precari.

Poiché il comma 5 in esame sembra introdurre una norma a regime, dal punto di vista della chiarezza normativa sarebbe più corretto abrogare esplicitamente anche l'articolo 27, comma 6, della l.r. 3/2016 piuttosto che prevederne la cessazione degli effetti, in modo da non mantenere sovrapposizioni di norme nell'ordinamento, fonte di confusione interpretativa.

Il comma 6 prevede una modifica alla citata legge regionale n. 27/2016 relativa al finanziamento delle stabilizzazioni dei precari delle Unioni di comuni, che viene quindi posto in parte a carico del Fondo per i precari dell'Assessorato Autonomie locali ed in parte a carico delle medesime Unioni di comuni.

Articolo 8

Rifinanziamento leggi di spesa e disposizioni finanziarie

Nota

Nel presente articolo sono contenute le previsioni per il rifinanziamento degli enti vigilati e di altri interventi.

Come risulta dalla relazione tecnica del Governo, la quantificazione a favore dei suddetti enti è stata effettuata dando totale copertura alle spese del personale ed aggiungendo a tale importo una somma pari al 10% a titolo di spese per il funzionamento.

Il contributo per i teatri è stato mantenuto ai livelli del 2016.

L'articolo, nel disciplinare il rifinanziamento delle leggi di spesa individuate nell'allegato 1, assegna, fra l'altro, risorse in favore di soggetti specificamente individuati. Tra questi si segnalano l'università Kore di Enna, l'Ente Autodromo di Pergusa e Fiumara d'arte, che non sono ricompresi nell'elenco degli enti, organismi strumentali e società partecipate della Regione richiamato nella Nota integrativa al Bilancio di previsione 2017-2019.

Gli elenchi sopradetti, sono stati aggiornati dal Governo nella nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019 e ricomprendono, tra gli altri, l'Istituto di alta cultura "Orestyadi" di Gibellina e la Fondazione "The Brass Group".

Peraltro si sottolinea che per l'università Kore, l'Ente autonomo di Pergusa e la Fondazione The Brass Group, la relazione tecnica motiva le ragioni che giustificano lo specifico contributo nel rispetto dei principi costituzionali in materia.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti in ordine all'aggiornamento del novero degli enti e organismi strumentali, avuto riguardo anche al rispetto delle previsioni normative sul bilancio consolidato di cui al decreto legislativo n. 118/2011.

L'articolo in esame prevede altresì disposizioni finanziarie varie e modifiche di norme in materia di contabilità. Nel dettaglio si segnalano le seguenti disposizioni:

- **comma 3** estende ai soggetti di cui la Regione si avvale e che trovano finanziamento nell'allegato 1 le modalità di erogazione dei contributi previste per gli enti regionali ;
- **comma 4** prevede la erogazione di indennità complessive annue di 90.000 euro per gli esercizi finanziari 2017-2018-2019 in favore del personale incardinato presso l'Assessorato della Salute, dipartimento per la pianificazione strategica;
- **comma 5** estende all'esercizio finanziario 2017 la riserva sul fondo per il funzionamento delle scuole agli istituti musicali già prevista per l'esercizio finanziario 2016. La

disposizione, relativa al personale docente, non comporta l'assunzione di oneri aggiuntivi.

– **commi 6 e 7:** si apportano modifiche alle modalità di determinazione del disavanzo di amministrazione, derivanti dalla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità come disposto dalla legge 208/2015. **In particolare va sottolineato che, dal 2019, la quota di disavanzo così determinata è destinata a confluire nel risultato di amministrazione per un importo di 77835 migliaia di euro, come si evince dal prospetto allegato.**

– **commi 8 e 9** prevedono il blocco della spesa con l'accantonamento in un fondo, di contestuale creazione, dell'importo di 75 milioni di euro (pari alla differenza fra 100 milioni di decurtazioni e 25 milioni di minori entrate fiscali per l'IVA) cui si potrà eventualmente attingere se, nel corso dell'esercizio finanziario, le stime delle regolazioni contabili dovessero risultare non congrue.

– **comma 10** prevede l'iscrizione in bilancio, per gli anni 2018 e 2019, delle risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate al finanziamento delle garanzie occupazionali dei forestali. In particolare, si appostano 73.069.153,34 di euro per il 2018 e 42.130.901,83 di euro per il 2019.

Per il finanziamento complessivo della spesa per le garanzie occupazionali dei forestali si veda l'articolo 11 comma 4.

– **comma 11** precisa la esatta imputazione delle somme relative al funzionamento della centrale unica di committenza.

– **comma 12** dispone, in armonia con le norme statali vigenti, la fissazione dei nuovi termini per l'**approvazione** del Rendiconto generale da parte della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale. Si sottolinea che nella normativa regionale vigente i termini fissati fanno riferimento alla presentazione del documento finanziario e non alla sua approvazione.

– **comma 13** apposta delle somme a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento delle pari opportunità per il pagamento di un debito pregresso della società Lavoro Sicilia S.p.A. per la mancata attuazione del progetto Conciliazione tempi di vita e di lavoro. **Si chiede al Governo di fornire maggiori informazioni non presenti nella relazione.**

– **comma 14** dispone la modifica dell'art.7 della legge regionale 11 agosto 2015 n.16, nella parte concernente la formulazione della disposizione di copertura degli oneri rendendola coerente con la previsione di bilancio per il 2017 del capitolo di spesa 216518 sul quale sono stati previsti gli stanziamenti. Tali oneri discendono dalla regionalizzazione della gestione della tassa automobilistica.

Si ricorda, peraltro, che in materia è recentemente intervenuta l'impugnativa dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 24/2016 nella parte in cui disponeva la concentrazione

delle fasi dell'accertamento e della riscossione di somme dovute a titolo di tassa automobilistica regionale.

– **comma 15** prevede la destinazione di somme per la liquidazione di enti ed aziende regionali, la cui definizione è affidata all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Manca la relazione tecnica

– **comma 16** autorizza la spesa di 69.500 euro per le finalità di cui all'articolo 14, comma 4 della l.r. 27/1991 che si riporta di seguito:

<<Delle predette borse di studio una, di carattere biennale, dovrà essere riservata a soggetti portatori di handicap di cui all'*articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68*, in possesso di diploma di laurea conseguito in una università siciliana, che intendano impegnarsi nel campo della ricerca scientifica nel Centro siciliano di fisica nucleare avente sede in Catania, presso l'Istituto di fisica nucleare dell'Università. A conclusione di detta borsa di studio ed in relazione ai risultati conseguiti, il titolare della stessa potrà essere assunto con contratto a tempo indeterminato da parte del predetto Centro, per lo svolgimento di attività di ricerca ⁽³⁹⁾. Agli oneri derivanti dal predetto contratto si provvede ai sensi dell'*articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47*. Le relative somme saranno versate direttamente al Centro siciliano di fisica nucleare.il "Premio Giovanni Bonsignore".>>

–**comma 17** la norma abroga la vigente disposizione relativa alla relazione annuale dell'assessore per l'economia sulla consistenza dei residui attivi e passivi superata dalla nuova disciplina del dlgs. 118/2011. **Si segnala un problema di formulazione: va cassato l'alinea riguardante l'articolo 16.**

Tabella 1 – Elenco capitoli con stanziamento in aumento 2017–2019

Norma di riferimento	missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Autorizzazione di spesa LR 3/2016 Art. 20 + LR 14/2016 Assestamento			Autorizzazione di spesa LR 0/2017 Art. 2 commi 1-8			Riduzione LF 2017 art 8, commi 8-9			Autorizzazione di spesa a seguito di riduzione ai sensi LR 0/2017 Art. 2 commi 9-9		
								2016	2017	2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2018
L.R. 14/1968	16	1	1	10	2	147704	Contributo all'Istituto sperimentale zootecnico per le spese di funzionamento comprese quelle relative al personale impiegato.(comprende ex capitolo 141703)	2.250	1.805	1.715	2.998	2.979	2.979	600	587	589	2.400	2.392	2.390
L.R. 14//1988 , art. 48	9	5	1	12	2	442525	Spese per l'istituzione di parchi regionali e riserve naturali	0	0	0	60	0	0	12	0	0	48	0	0
LR 16/2013, art. 1	1	3	1	4	2	215734	Fondo destinato al finanziamento dei contributi in favore di soggetti beneficiari di un sostegno economico	6.274	0	0	8.708	8.708	8.708	1.742	1.717	1.723	6.971	6.991	6.958
LR 26/1998, art. 15	4	4	1	9	2	373324	Contributo al IV Polo universitario di Enna	0	0	0	1.000	1.000	1.000	200	197	198	800	803	802

Norma di riferimento	missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Autorizzazione di spesa LR 3/2016 Art. 20 + LR 14/2016 Assestamento			Autorizzazione di spesa LR 0/2017 Art. 2 commi 1-8			Riduzione LF 2017 art 8, commi 8-9			Autorizzazione di spesa a seguito di riduzione ai sensi LR 0/2017 Art. 2 commi 9-9		
								2016	2017	2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2018
Lr 5/2006, art. 1	5	2	1	13	2	377762	Contributo alla Fondazione Brass Group per la gestione ordinaria	0	0	0	250	205	205	50	49	49	200	201	201
LR 33/1966, art. 38	6	1	1	13	2	473711	Contributo annuo all'ente Autodromo di Pergusa per consentire le manifestazioni motoristiche e per il conseguimento dei fini istituzionali.	0	0	0	400	400	400	80	79	79	320	321	321
LR 24/2016, art. 11, c. 2	7	1	1	13	2	473311	(NI) trasferimenti ai comuni degli ambiti territoriali afferenti agli aeroporti di Trapani Birgi e Comiso per il sostegno delle attività di promozione del territorio	0	5.500	0	5.500	6.000	6.500	1.100	1.184	1.286	4.403	4.816	5.214
LR 24/2016,	12	2	1	6	2	183355	Trasferimenti per l'attività di assistenza agli alunni con	5.000	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	3.830	3.776	3.788	15.330	15.374	15.362

Norma di riferimento	missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Denominazione	Autorizzazione di spesa LR 3/2016 Art. 20 + LR 14/2016 Assestamento			Autorizzazione di spesa LR 0/2017 Art. 2 commi 1-8			Riduzione LF 2017 art 8, commi 8-9			Autorizzazione di spesa a seguito di riduzione ai sensi LR 0/2017 Art. 2 commi 9-9		
								2016	2017	2018	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2018
art. 6							disabilità fisiche o sensoriali con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto, e semi convitto, ai servizi negli ambiti igienico-personale, comunicazione extrascolastica autonomia e comunicazione.												

Articolo 9 Consorzi universitari

Nota: (DOC 2)

L'articolo riforma la disciplina del contributo ai Consorzi universitari originariamente prevista dall'articolo 66 della l.r. 2/2002 che viene, contestualmente, abrogata.

La normativa previgente contemplava due tipi di contribuzione: ai Consorzi universitari, costituiti in ambito provinciale dalla Provincia di riferimento o da altri enti pubblici o privati per la gestione di corsi di laurea o sezioni staccate di corsi di laurea o scuole di specializzazione e master universitari; alle Università per la mobilità del personale docente e per favorire il decentramento dell'offerta formativa.

Il contributo ai Consorzi era subordinato ad alcuni criteri relativi al numero di corsi e degli iscritti ed altri parametri simili.

La disciplina oggi proposta prevede invece:

- a) al comma 3: un contributo annuale alle Università a titolo di rimborso delle spese di trasferta del personale docente impegnato nelle sedi decentrate delle Università medesime, commisurato ad alcuni parametri relativi al costo standard di docenza, come quantificato dalla normativa statale (cui la norma rinvia) per il numero degli studenti in corso. **Desta perplessità la legittimità della previsione secondo cui <<con decreto dell'Assessore per l'Istruzione e la Formazione Professionale sono definiti i termini per lo svolgimento delle attività di ricerca nelle sedi decentrate>>. Si invita il Governo a fornire chiarimenti sul contenuto e la portata di tale previsione, sotto il profilo dell'autonomia degli enti universitari;**
- b) al comma 4: un contributo annuale a ciascun Consorzio Universitario, già costituito in ambito locale da enti pubblici e privati, per la copertura delle spese di funzionamento, subordinato all'adeguamento degli Statuti ad analitiche prescrizioni elencate nella norma. La norma ha un contenuto innovativo rispetto al passato in quanto contiene prescrizioni analitiche sui contenuti degli Statuti dei Consorzi. Sebbene non ponga un obbligo di adeguamento in capo ai Consorzi, esercita tuttavia un forte condizionamento, pertanto sarebbe opportuno un chiarimento da parte del Governo avuto riguardo al rispetto dell'autonomia dei Consorzi, in particolare quelli promossi e costituiti dalle Università ai sensi degli artt. 60 e 61 del T.U. sulla pubblica istruzione (R.D. 1592/1933).

Si segnala la necessità di una migliore formulazione dei commi 9 e 10, per finalità di coordinamento interno della disposizione.

Articolo 9 bis "Riordino Ersu"

Nota

L'articolo 9 bis, al primo comma, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 269, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("Bilancio di previsione 2017"), istituisce un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio universitario, accorpando così i quattro enti attualmente esistenti, che fanno capo alle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna come previsto dall'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20.

Il secondo comma demanda a un decreto del Presidente della Regione l'attuazione del primo comma.

Dal punto di vista letterale, la norma, pur modificando la struttura degli enti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, non abroga tale articolo: pertanto, **sotto il profilo della tecnica normativa, sarebbe più appropriato intervenire direttamente attraverso una modifica alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, piuttosto che procedere con un'abrogazione tacita delle norme in atto vigenti** che rischia di generare difficoltà interpretative

La disposizione in commento opera nella sostanza una riforma della materia dei servizi agli studenti universitari, e presenta **profili di criticità dal punto di vista del rispetto del principio di legalità laddove demanda l'intera disciplina dell'istituendo ente alla normativa secondaria senza porre vincoli, almeno per gli aspetti più rilevanti**. Peraltro la norma demanda l'attuazione della riforma non ad un regolamento esecutivo, come previsto dall'articolo 12 dello Statuto, ma a un decreto del Presidente della Regione, che dovrà definirne competenze e organigramma.

Non sono indicate la sede del futuro ente unico, né la possibilità che esso abbia sedi distaccate presso le Università.

Si segnala che la norma statale impone di assicurare comunque una rappresentanza degli studenti negli organi direttivi dell'istituendo ente: sarebbe opportuno inserire nella norma legislativa almeno il rispetto di tale previsione.

Si suggerisce poi di valutare l'opportunità di inserire una norma transitoria circa gli organi elettivi attualmente in carica presso i sopprimendi ERSU.

Si ricorda che nella Commissione di merito sono già stati incardinati due disegni di legge che provvedono a un riordino sistematico della materia.

Articolo 10

Liquidazione degli enti

Nota

La norma prevede che, nell'ipotesi di soppressione e liquidazione di enti, la Regione non risponda delle passività eccedenti l'attivo della singola liquidazione, richiamando quanto previsto all'art. 28, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni (legge finanziaria per il 2002, in particolare si trattava della lettera d), ora abrogato.

Pur contenendo la norma un rinvio dinamico, **sarebbe opportuno citare la normativa in atto vigente**, ovvero **l'art. 2, comma 634, lett. e) della legge 244/2007**, poiché esso non ha testualmente modificato e sostituito il precedente (abrogato da altra disposizione).

La citata nuova disciplina (art. 2, co. 634, lett. e) ha riproposto la medesima formulazione aggiungendo però, rispetto alla precedente, la previsione espressa che tale limitazione si applichi in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

L'articolo in esame dispone, fra l'altro, che per le liquidazioni deficitarie, con decreto del Presidente della Regione si faccia luogo alla liquidazione coatta amministrativa.

Al comma 3 si segnalano problemi di coordinamento: va chiarito se l'ultimo periodo si riferisca all'ipotesi di liquidazioni deficitarie previste al comma 1.

Il comma 4 affida la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere per la soppressione delle Aziende autonome Terme Acireale e Sciacca (prevista dalla l.r. 11/2007) all'Ufficio Speciale per la chiusura delle liquidazioni

Sarebbe opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulla portata applicativa della presente disposizione.

Articolo 10 Bis

Disposizioni per l'Ente Acquadotti Siciliani in liquidazione

Nota

La proposta normativa impone all'EAS in liquidazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, nelle more dell'attuazione della riforma del servizio idrico di cui alla l.r. 19/2015, di consegnare gli impianti di competenza ai comuni o ai consorzi di comuni interessati, che ne assumono la gestione.

Il personale di ruolo dell'EAS assunto a tempo indeterminato transita alla RESAIS.

Per l'avvio della gestione l'Assessorato energia e servizi di pubblica utilità concede ai comuni che ne facciano richiesta un'anticipazione da restituire in 10 anni.

Articolo 10 ter

Disposizioni in materia di società partecipate

Nota

Il comma 1 dispone l'applicazione in Sicilia del dlgs. 175/2016, ossia del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (emanato in attuazione di alcune delle deleghe contenute nella c.d. "Riforma Madia").

Il citato testo unico disciplina la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Conseguentemente al recepimento della riforma nazionale in tema di revisione delle partecipazioni pubbliche, la norma abroga i commi 1 e 3 dell'art. 20 della l.r. 11/2010 Riordino delle società a totale e maggioritaria partecipazione della Regione, che, rispettivamente prevedevano:

- al comma 1 l'elenco delle società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche indicate, che si riporta di seguito:

<< le società nelle quali la Regione mantiene una partecipazione in quanto corrispondenti alle aree strategiche di seguito indicate sono:

- a) Azienda siciliana trasporti S.p.A. per l'area trasporti pubblici;*
- b) Servizi ausiliari Sicilia S.c.p.a. per l'area servizi ausiliari di interesse generale;*
- c) Sicilia e servizi S.p.a. per l'area innovazione, attività informatiche e I.C.T. della Regione;*
- d) Riscossione Sicilia S.p.A. per l'area servizi di riscossione dei tributi;*
- e) IRFIS FinSicilia S.p.a. per l'area credito;*
- f) Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per l'area sviluppo;*
- g) M.A.A.S per il settore agro-alimentare;*
- h) Siciliacque S.p.a. per l'area attività di captazione, accumulo, potabilizzazione, adduzione di acqua di interesse regionale;*
- i) Parco scientifico e tecnologico per l'area scientifica - tecnologica e della ricerca;*
- l) Servizi di emergenza sanitaria Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria S.c.p.a.;*
- m) S.P.I. S.p.A per l'area gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.*

- al comma 3: la competenza del Presidente della Regione ad individuare altre aree strategiche con proprio decreto, su proposta dell'Assessore per l'economia previo parere vincolante della Commissione bilancio dell'ARS.

L'articolo in esame mantiene ferma l'applicazione della vigente normativa regionale (art. 33 l.r. 9/2915) relativa alle società controllate dalla Regione, in tema di numero e durata degli

amministratori, riformando invece la disciplina dei compensi i cui limiti non sarebbero più <<ridotti del trenta per cento>> ma andrebbero <<applicati tenuto conto della diversa complessità organizzativa>> .

I commi 2, 3 e 4 dettano disposizioni in tema di personale delle società partecipate in liquidazione: si rinvia alla relazione tecnica del Governo per la descrizione del contenuto.

Come anche sottolineato nella relazione tecnica del Governo, la riforma nazionale necessita di un recepimento da parte della Regione siciliana, per quegli aspetti, di non poco momento, relativi alle competenze in tema di <<organizzazione amministrativa regionale e degli enti pubblici regionali>> (Corte Cost.).

Tuttavia, nonostante la dichiarata intenzione del Governo, nella relazione tecnica, di pervenire <<comunque ad un più efficace coordinamento con la rimanente legislazione regionale in materia>>, si ribadisce quanto osservato in premessa: la tecnica del recepimento dinamico di una riforma di grande rilievo mediante un solo articolo in sede di legge di stabilità regionale, pone diversi profili di impatto e applicativi non valutabili preventivamente e ha l'effetto di ricondurre sostanzialmente e integralmente alla fonte secondaria i numerosi aspetti relativi all'applicazione delle norme e alla risoluzione delle eventuali aporie nell'ordinamento.

Si segnala al comma 2, il mancato coordinamento della modifica proposta all'articolo 64, comma 4, l.r. 21/2014 senza provvedere al contempo a espungere dal medesimo il riferimento all'articolo 20, comma 1, l.r. 11/2010 che viene abrogato dal comma precedente.

COMPETENZE REGIONALI IN TEMA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

La Corte costituzionale ha ricondotto i differenti aspetti della disciplina delle società partecipate, in relazione al riparto della potestà legislativa ex art. 117 Cost., a più materie: «ordinamento civile», «tutela della concorrenza», «coordinamento della finanza pubblica», ma anche «organizzazione amministrativa regionale e degli enti pubblici regionali», nel caso in cui la disciplina riguardi specificamente l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni regionali attraverso lo strumento societario.

La Corte costituzionale ha in particolare ritenuto non conformi al disposto dell'art. 117 Cost. le previsioni eccessivamente dettagliate riferibili alla materia del «coordinamento della finanza pubblica», che - in quanto di legislazione concorrente - deve essere disciplinata a livello statale solo nei principi fondamentali, nonché le disposizioni statali che impediscano

del tutto alle Regioni di organizzare le proprie funzioni anche attraverso società che esercitino attività amministrativa o servizi strumentali all'attività dell'ente socio di riferimento (società cd. strumentali).

Con particolare riferimento a tale ultimo punto, le previsioni limitative delle attività esercitabili dalle società partecipate contenute nel decreto potrebbero, specie se interpretate in senso restrittivo, risultare non del tutto conformi al disposto costituzionale.

Nella sentenza 20 maggio 2008, n. 159 la Corte ha ritenuto incostituzionali delle disposizioni dettagliate relative al compenso e al numero degli amministratori di società partecipate dalle Regioni. L'impostazione della Corte sembra mutata nella pronuncia 23 luglio 2013, n. 229, in cui tali disposizioni vengono ricondotte alla materia "trasversale" (e di competenza esclusiva statale) dell'«ordinamento civile»: secondo tale sentenza la Regione non può essere privata della facoltà di utilizzare le società per l'organizzazione delle proprie funzioni, ma lo Stato può stabilire - anche nel dettaglio - le caratteristiche dello strumento societario che può essere adottato (consistenza e compenso dell'organo amministrativo compresi).

Articolo 10 quater Norme per la riduzione degli organici negli enti

Nota

ARTICOLO 10 QUATER

Prevede la riduzione delle dotazioni organiche degli enti strumentali regionali, degli enti economici AZASI, EMS ed ESPI, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane nonché della società RESAIS in misura pari al personale cessato dal servizio sulla base della normativa nazionale per l'anticipo pensionistico (età minima 63 anni; maturazione pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; contribuzione minima 20 anni), a fronte di una indennità a carico del datore di lavoro fino alla maturazione dei requisiti di pensionamento ordinario previsto dalla legge Fornero. L'applicabilità della norma è subordinata alla verifica delle condizioni di economicità per l'ente interessato.

Si chiedono chiarimenti al Governo in merito ai criteri per individuare e valutare tale condizione di economicità al fine di meglio precisare l'ambito di applicazione potenziale della disposizione

In particolare in relazione al comma 3 si segnala la mancanza di proiezioni e stime sull'assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'ente e della Regione, oltre che su previsione di risparmi e numero di soggetti potenzialmente coinvolti dall'applicazione della norma.

Articolo 10 quinquies

Riforma sistema controlli enti regionali

Nota

I commi 1 e 2 recepiscono la riforma nazionale in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile sugli enti ed organismi pubblici di cui al D.lgs. n. 123/2011 concernente la "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

Come evidenziato dal Governo nella relazione tecnica, la riforma necessita di un recepimento legislativo regionale.

Al riguardo si ribadisce quanto già precedentemente osservato in tema di recepimento delle riforme nazionali in sede di legge di stabilità e si chiedono pertanto chiarimenti al Governo, ulteriori, rispetto a quelli forniti nella relazione tecnica, sull'impatto applicativo dell'articolo in esame sull'assetto organizzativo dell'amministrazione regionale e degli enti, nonché sul coordinamento con la normativa vigente.

I commi 3 e 4 contengono disposizioni conseguenti per l'operatività dei primi due commi.

Al comma 5 le disposizioni prevedono l'ampliamento del novero degli enti a cui si applica il tetto del corrispettivo per gli amministratori (50.000 euro) e per i revisori (25.000).

Il comma 6 mira a stabilire che il legale rappresentante degli enti regionali deve essere individuato tra quelli di nomina regionale.

Articolo 10 sexies

Centrale unica di committenza

Nota

Prevede disposizioni in materia di personale assegnato alla centrale unica di committenza.

Articolo 11

Consorzi di bonifica e garanzie occupazionali forestazione

Nota

Con il **primo comma** vengono abrogate le disposizioni che hanno introdotto per i consorzi di bonifica l'obbligo di adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell'equilibrio finanziario entro l'esercizio finanziario 2020; la gestione delle morosità dei consorziati; la riduzione progressiva, a partire dal 2015, della misura del

contributo a carico della Regione; la soppressione, fatti salvi i livelli occupazionali, a decorrere dal 2021, del predetto contributo.

Vengono altresì rideterminati i criteri per la corresponsione del contributo ai consorzi di bonifica, tenendo conto della spesa del personale addetto.

Con il **comma 2** si dispone la cessazione di efficacia della sospensione dei ruoli di cui all'articolo 10, comma 28, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e il contestuale annullamento dei ruoli emessi per il 2014 ed il 2015 e già sospesi e si impone la riemissione sulla base dei valori di riferimento per il 2014.

La disposizione andrebbe meglio formulata chiarendo che i destinatari della disposizione sono i Consorzi di bonifica, che dovranno poi procedere all'annullamento dei ruoli: così formulata presenta qualche criticità sotto il profilo del rispetto delle competenze statali in tema di procedura civile poiché si tratta di una comminatoria di nullità da parte del legislatore regionale su ruoli già emessi e pertanto soggetti alla normativa sulla riscossione.

Sarebbe opportuno che il Governo chiarisse le modalità di quantificazione della spesa e la congruità dell'autorizzazione prevista.

Articolo 12 Costituzione del patrimonio immobiliare del Fondo pensione dei dipendenti della Regione Siciliana

Nota: (DOC 2)

Con la disposizione in esame si vuole dotare il Fondo pensioni dei dipendenti della Regione siciliana di un patrimonio immobiliare che abbia le caratteristiche di redditività tali da potere avere un rendimento idoneo a sostituire l'analogo investimento finanziario.

In particolare, occorre segnalare da un lato gli aspetti operativi e gestionali e dall'altro le ricadute finanziarie.

In primo luogo, grazie alle disposizioni contenute nel **comma 1**, la Regione trasferisce al Fondo pensioni complessi immobiliari per 59 milioni di euro.

Con il **secondo comma** dell'articolo in esame, è previsto che il predetto trasferimento compensi totalmente il trasferimento annuale di pari importo che la Regione effettua verso il Fondo. **In relazione alle disposizioni contenute nei due commi analizzati, si ritiene necessario che il Governo chiarisca le modalità di valutazione dei complessi immobiliari da trasferire e la eventuale sottoposizione a giudizio di congruità del valore da parte di un advisor preferibilmente pubblico.** Per un approfondimento di tali questioni, si rinvia a quanto già osservato dalla Corte dei conti in occasione di una precedente indagine svoltasi tra gli anni 2006 e 2008.

Con il **terzo comma**, il Fondo pensioni è autorizzato ad acquistare il 100% delle quote del

Fondo FIPRS. La proprietà del Fondo Immobiliare Pubblico Regione Siciliana (FIPRS) è suddivisa in 420 quote, delle quali 147 in mano alla Regione e le restanti 273 in mano a due soggetti privati. La relazione del Governo evidenzia che oggi il valore di mercato del Fondo FIPRS è di euro 217,6 milioni. E' da considerare che il valore nominale delle singole quote è di 250.000 euro.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti in ordine al secondo periodo della disposizione: *“che assicura un rendimento netto pari ad almeno il rendimento attuale delle corrispondenti risorse finanziarie necessarie per l'acquisto aumentato del trenta per cento”*.

Infine, con il **quarto comma** viene accertata tra le entrate del bilancio della Regione siciliana un somma pari a 20 milioni di euro, quale corrispettivo della cessione al Fondo Pensioni delle 147 quote di proprietà della Regione.

Per quanto sopra appare necessario che il Governo fornisca dei chiarimenti in merito alla congruità dell'importo di cessione ed alle modalità di quantificazione dell'importo delle singole quote (quindi sia quelle regionali che quelle in mano ai privati). Ulteriori approfondimenti meriterebbero gli aspetti finanziari conseguenti alla effettuazione delle acquisizioni, anche in ordine alla eventuale realizzazione di minusvalenze o plusvalenze patrimoniali.

Per ultimo, appare particolarmente stringente il termine di due mesi (originariamente previsto per il 28 febbraio 2017) per la realizzazione della totale acquisizione del cento per cento delle quote.

Articolo 13 Disposizioni per l'accelerazione e lo sblocco dei procedimenti relativi all'assegnazione e vendita dei beni immobili delle Aree di sviluppo industriale

Nota: (DOC 2)

L'articolo in esame apporta modifiche alla disciplina della liquidazione dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale, prevista all'articolo 19 della l.r. 8/2012 istitutiva dell'Irsap.

In particolare:

- con il **comma 9 bis** viene disposto che, anche in pendenza delle procedure di liquidazione dei consorzi ASI ed a prescindere dal completamento delle attività ricognitive, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo (ad eccezione degli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici), possono essere assegnati dal liquidatore secondo i criteri stabiliti dall'Irsap e con procedure ad evidenza pubblica;
- con il **comma 9 ter** viene disposto che, al fine di favorire la celere dismissione del patrimonio immobiliare e la chiusura delle procedure di liquidazione, anche in pendenza delle procedure di liquidazione dei consorzi asi ed a prescindere dal completamento delle attività ricognitive, tutti i beni del patrimonio consortile privi di insediamento produttivo (

ad eccezione degli immobili ove hanno sede gli uffici dei singoli consorzi ASI, i locali destinati a mensa, la viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici), possono essere venduti dal liquidatore secondo i criteri stabiliti dall'irsap e con procedure ad evidenza pubblica. A tali procedure potranno partecipare i creditori consortili, ai quali verrà riconosciuto fino a concorrenza del prezzo di acquisto offerto il cento per cento del credito vantato nei confronti del consorzio.

Si segnala l'esigenza di una migliore formulazione della disposizione, avuto riguardo alle procedure di evidenza pubblica per procedere all'assegnazione e/o alla vendita.

• con il **comma 9 quater** vengono trasferiti ai comuni dei territori di riferimento i beni infrastrutturali a servizio dell'area comune del consorzio. **Si ritiene che il Governo, nel trasferire tali beni ai comuni debba chiarire gli aspetti finanziari connessi a detto trasferimento, anche in merito alle eventuali risorse stanziare ed agli oneri che graverebbero sui comuni destinatari di tali beni.**

Articolo 14

FONDI GLOBALI E TABELLE

Nota Riscrittura tecnica

Articolo 16 Abrogazione e modifiche di norme

Nota: (DOC 2)

- **comma 1:** coordina il comma 1 dell'art. 8 della l.r. 24/2016 (Assestamento di bilancio) con le previsioni contenute nell'art. 7 comma 8 bis della l.r. 3/2016 (legge di stabilità regionale) in materia di contributi per i lavoratori dei comuni in dissesto.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti in ordine alla necessità dell'intervento normativo e il contenuto della modifica proposta.

comma 2: la norma pare rivolta a correggere un errore materiale nella formulazione del comma 24 dell'articolo 7 della LR 3/2016 che viene testualmente modificato.

Si chiede al Governo di fornire chiarimenti, anche considerato che la relazione illustrativa nulla dice al riguardo.

TABELLA G – STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

DIFFERENZE PERCENTUALI RISPETTO GLI STANZIAMENTI 2016

(importi in euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
Spese correnti							
BENI CULTURALI E IDENTITÀ SICILIANA							
<i>Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 63, legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, art. 15: "Parco archeologico Agrigento"</i>		377319	0	0	0	0	
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO							
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 - 5 - 9 - 10</i> <i>-"Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere"</i>	12-4	182531 (e parte capp. 182533-182534)	92.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere":- Art. 4 - 5 - 9 – 10 -"Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere"</i>	12 - 4	182532 (e parte capp. 182533-182534)	48.420,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"- Art. 7-8: "Trasferimenti a amministrazioni locali private per il finanziamento dei centri antiviolenza e per le case famiglia".</i>	12 - 4	183786	278.118,72	16.000,00	16.000,00	16.000,00	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"- Art. 7-8: -"Trasferimenti a amministrazioni locali private per il finanziamento dei centri antiviolenza e per le case famiglia".</i>	12 - 4	183787	129.150,0	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"- Art. 9: "Inserimento lavorativo"</i>	12 - 4	182533 Soppresso. Vedi capp. 183531 e 183523	45.980,50	0	0	0	
<i>Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere"- Art. 10 "Formazione"</i>	12 - 4	182534	19.471,08	0	0	0	
<i>Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21 "Comitato di gestione del Fondo per l'occupazione dei disabili"</i>	12 - 2	312541	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'							
<i>Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art. 32 "Trasporto anziani"</i>	10 - 2	478105	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	
<i>Legge regionale 22 dicembre 2005, n.19, art. 27, comma 6: "Trasporto pubblico locale"</i>	10 - 2	476521	164.027.785,66	157.000.000,00	157.000.000,00	157.000.000,00	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE							
<i>Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 132: "Fondo di garanzia del personale dipendente della formazione professionale"</i>	15 - 3	318110	6.313.108,62	300.000,00	0	0	
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA							
<i>Legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 118;</i> <i>Legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44: "Vigilanza venatoria"</i>	16 - 2	143311	1.092.756,62	320.000,00	320.000,00	320.000,00	
<i>Legge regionale 9 maggio 2002, n. 2, art. 8, comma 1: "Fondo per potenziare le attività di controllo diretta alla salvaguardia dei prodotti agricoli"</i>	16 - 1	146523	0	0	0	0	
<i>Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26: "Provvedimenti in favore della famiglie delle vittime del mare"</i>	16 - 2	348102	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
SALUTE							
<i>Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, art.27; legge finanziaria 11/2010, art. 95: "Farmacie rurali"</i>	13 - 7	413315	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
TERITORIO ED AMBIENTE							
<i>Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10: "Funzionamento demanio marittimo"</i>	9 - 1	442539	281.403,49	250.000,00	250.000,00	250.000,00	
TURISMO SPORT E SPETTACOLO							
<i>Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25, art. 6: Programma annuale degli interventi e programmazione triennale"</i>	5 - 2	378118	56.441,97	0	0	0	
Spese in conto capitale							
BENI CULTURALI E IDENTITA' SICILIANA							
<i>Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 24, comma 11: "Impianti di sorveglianza e misure antiterrorismo nelle zone archeologiche"</i>	5 - 1	776060	0	0	0	0	
ENERGIA E SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'							

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
<i>Legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, art. 4: "Ambito territoriale ottimale (ATO) di Caltanissetta ed Agrigento"</i>	5 - 1	612401	0	0	0	0	
<i>Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 7: "Istituzione dell'Agenzia delle acque e dei rifiuti"</i>							
FAMIGLIA POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO							
<i>Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5- LF 0/2017 art. 6: "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei cantieri di servizi già percettori di reddito minimo di inserimento"</i>	15 - 1	712402	12.088.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
TURISMO SPORT E SPETTACOLO							
<i>Legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, art. 60: "Potenziamento attrezzature sportive"</i>	6 - 1	872825	0	0	0	0	
							Differenza percentuale 2017-2016
Totale stanziamenti rideterminati – Spese correnti			173.488.636,66	159.079.000,00	158.779.000,00	158.779.000,00	-8,31

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione/ programma	Capitolo	2016 Dati Sic	2017	2018	2019	%
<i>Totale stanziamenti rideterminati – Spese in conto capitale</i>			12.088.000,00	9.4000.000,00	9.4000.000,00	9.4000.000,00	677,63
<i>Totale stanziamenti rideterminati</i>			185.576.636,66	168.479.000,00	168.179.000,00	168.179.000,00	9,21
<i>Totale ddl bilancio - spese correnti</i>				159.079.000,00	158.779.000,00	0,00	
<i>Totale ddl bilancio - Spese in conto capitale</i>				9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00	
<i>Totale ddl bilancio</i>				168.479.000,00	168.179.000,00	9.400,00	
<i>Maggiori oneri - spese correnti</i>				0,00	0,00	158.779.000,00	
<i>Maggiori oneri - Spese in conto capitale</i>				0,00	0,00	0,00	
<i>Maggiori oneri (+) Minori oneri(-)</i>				0,00	0,00	158.779.000,00	